

Roma, 9 aprile 2018

Spett.le  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I,  
Via Milano, 53  
00184 Roma  
PEC:  
servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it  
ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni in merito alla consultazione pubblica della Banca d'Italia – Attuazione degli orientamenti dell'autorità bancaria europea in materia di dispositivi di *governance* e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – Modifiche alle disposizioni di trasparenza.

### **1. Premessa**

In data 8 febbraio 2018, codesta Amministrazione ha sottoposto a consultazione pubblica un documento (di seguito, "Documento") che contiene alcune modifiche alle disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (di seguito, "Provvedimento"), al fine di recepire gli orientamenti dell'autorità bancaria europea del 22 marzo 2016 sui dispositivi di *governance* e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (di seguito, "Orientamenti").

Gli Orientamenti, adottati per finalità di tutela dei consumatori, stabiliscono che i prodotti bancari e finanziari siano progettati e commercializzati nel rispetto del c.d. "mercato di riferimento" (*target market*), ovvero « ... in coerenza con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche delle classi di clientela alle quali sono destinati» (pag. 3 del Documento).

Per dare attuazione agli Orientamenti, codesta Amministrazione propone di introdurre nella sezione XI del Provvedimento, dedicata ai "Requisiti organizzativi", un

nuovo paragrafo 1-*bis* (“Procedure di governo e controllo sui prodotti”), suddiviso in due ulteriori sotto-paragrafi, che si applicheranno ai prodotti elaborati e offerti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2019 e, in ogni caso, a tutti i prodotti che dopo questa data saranno oggetto di modifica sostanziale (pag. 4 del Documento).

Da un lato, il sotto-paragrafo 1-*bis*.1, che disciplina le procedure che determinati soggetti - tra cui banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento (di seguito, “intermediari”) - adottano per elaborare, monitorare e sottoporre a revisione i prodotti, dall’altro, il sotto-paragrafo 1-*bis*.2 sulle procedure e misure organizzative che gli intermediari adottano per la distribuzione dei prodotti.

Quest’ultimo paragrafo, in particolare, concerne in via indiretta le attività istituzionali dello scrivente Organismo (di seguito, “OAM”) che, nell’ottica di contribuire all’attuazione in sede nazionale degli Orientamenti, presenta le seguenti brevi osservazioni.

## **2. Le osservazioni dell’OAM**

Dalla lettura del Documento emerge che gli intermediari sono tenuti ad assicurare il rispetto di tutti i requisiti previsti dal sotto-paragrafo 1-*bis*.2 « ... anche quando la distribuzione dei prodotti avviene per il tramite di soggetti non vigilati dalla Banca d’Italia, come agenti in attività finanziaria e altri intermediari del credito di cui alla sezione VII... » (v. pag. 5, nota n. 1, del Documento).

In aggiunta, il paragrafo 1-*bis*.2 definisce come “canali di distribuzione indiretti” i «... soggetti terzi di cui gli intermediari si avvalgono per l’offerta dei prodotti (es., agenti in attività finanziaria e altri intermediari del credito come definiti nella sezione VII).» (pag. 9 del Documento).

In proposito, ai sensi della sezione VII, paragrafo 2, del Provvedimento è intermediario del credito, oltre all’agente in attività finanziaria, «... il mediatore creditizio, il soggetto che presta un servizio di consulenza indipendente ai sensi dell’articolo 128-sexies, comma 2-bis, del T.U. ...;».

Il Documento pertanto fa espressamente riferimento a disposizioni che in via indiretta producono effetti su categorie di professionisti che operano in un settore di mercato supervisionato dal presente Organismo.

Come noto, infatti, l'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti (articolo 128-*undecies*, comma 4, del TUB).

In materia di trasparenza, si rileva che l'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle relative disposizioni da parte dei propri agenti in attività finanziaria, mentre nel caso dei mediatori creditizi è l'OAM, dal 1° luglio 2014, a effettuare il controllo sugli stessi per verificare l'osservanza della disciplina sulla trasparenza; questi ultimi rispondono altresì del rispetto delle disposizioni da parte dei propri dipendenti e collaboratori (in proposito, v. sul articolo 128-*decies*, commi 2, 4-*bis*, 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 -TUB).

Ciò posto, occorre evidenziare che il nuovo sotto-paragrafo 1-*bis.2*, del Provvedimento, prescrive che gli intermediari assicurino modalità di distribuzione adeguate rispetto alle caratteristiche del *target market* e dei prodotti e idonee a consentirne l'offerta corretta.

Le nuove disposizioni producono effetti anche sui menzionati "canali di distribuzione indiretti" – agenti in attività finanziaria e "altri intermediari del credito" - in quanto gli intermediari devono assicurare che «...i canali distributivi selezionati offrano i prodotti solo a clienti appartenenti al mercato di riferimento ed eventuali eccezioni siano opportunamente motivate dal canale di distribuzione sulla base degli interessi, gli obiettivi, e le caratteristiche del cliente; se l'offerta è effettuata tramite canali distributivi indiretti, le motivazioni sono trasmesse agli intermediari.» (sotto-paragrafo 1-*bis.2*, comma 4, lettera a)).

Inoltre, nel caso di distribuzione indiretta, gli intermediari devono garantire che i soggetti terzi incaricati abbiano determinati requisiti di conoscenza, competenza e capacità (sotto-paragrafo 1-*bis.2*, comma 4, lettera b) punti i), ii) e iii)).

In primo luogo, dunque, i canali di distribuzione indiretta devono avere « ... livelli di conoscenza, competenza e capacità adeguati per stabilire se un cliente appartiene o meno a uno specifico mercato di riferimento e per offrire correttamente ciascun prodotto.» (punto i)).

In secondo luogo, essi devono possedere « ... un'adeguata conoscenza del mercato di riferimento...» (punto ii))

I canali di distribuzione indiretta poi devono favorire l'attività di monitoraggio prevista dal sotto-paragrafo 1-*bis*.1, assicurando che:

«– siano raccolte e conservate per un tempo congruo e coerente con il periodo di commercializzazione del prodotto le informazioni individuate dagli intermediari e necessarie a valutare se il prodotto soddisfa nel continuo gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del target market;

– eventuali criticità riscontrate nella fase di commercializzazione con riguardo alle caratteristiche del prodotto, alle informazioni sullo stesso o al mercato di riferimento siano documentate e, in caso di ricorso a canali distributivi indiretti, prontamente rese note agli intermediari;» (punto iii)).

Da ultimo, i canali di distribuzione indiretta devono agire in conformità agli obiettivi delle procedure poste in essere dagli intermediari.

La descrizione di cui sopra evidenzia che i canali di distribuzione indiretta – quindi agenti in attività finanziaria e “altri intermediari del credito come definiti nella sezione VII” – a partire dal 1° gennaio 2019 saranno sottoposti, seppur in via indiretta, a nuovi obblighi di trasparenza, limitatamente ai soli prodotti elaborati e offerti sul mercato a partire dalla predetta data.

A mero titolo esemplificativo, essi dovranno quindi offrire i prodotti solo ai clienti appartenenti al mercato di riferimento ed eventuali eccezioni dovranno essere motivate e trasmesse all'intermediario. In aggiunta, eventuali criticità riscontrate nella fase di commercializzazione con riguardo al prodotto dovranno essere prontamente rese note agli intermediari.

Alla luce di quanto sopra, valuti codesta Amministrazione se chiarire espressamente che i canali distributivi indiretti siano solo il c.d. canale *captive*, vale a dire gli agenti in attività finanziaria oppure altresì, come sembrerebbe dalla lettura del Documento, gli altri intermediari del credito di cui alla sezione VII del Provvedimento, tra cui sarebbero inclusi i mediatori creditizi, che rappresentano il canale c.d. indipendente.

Nel caso in cui il mediatore non dovesse rientrare nella definizione di canale distributivo indiretto, si valuti se menzionarlo espressamente in aggiunta alle due tipologie di canali distributivi previsti dal paragrafo 1-*bis*.2 della sezione XI del Provvedimento.

A tal fine, con l'obiettivo di garantire il coordinamento tra le diverse sezioni del Provvedimento, si valuti di inserire, alla sezione VIII, paragrafo 1, quinto capoverso, dopo le parole «Resta fermo quanto previsto [...] attraverso intermediari del credito.», il seguente: «Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 1-*bis*.2 con riferimento agli ulteriori obblighi di trasparenza ivi previsti in capo al mediatore creditizio nei confronti del cliente.».

Ad ogni modo, valuti codesta Amministrazione l'opportunità di apportare eventualmente specifiche modifiche, attuative degli Orientamenti, anche alla sezione VIII, paragrafo 2, del Provvedimento, che disciplina i requisiti organizzativi dei mediatori creditizi prevedendo che gli stessi assicurino, attraverso l'adozione di appositi procedure interne, la trasparenza e la correttezza nell'attività di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari.

Nel dettaglio, si valuti di inserire, alla sezione VIII, paragrafo 2, primo capoverso, punto iii), del Provvedimento, dopo le parole «Nel caso di offerta contestuale [...] sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla sezione XI, paragrafo 2-*bis*, lettere d), e), f) e g).» il seguente: «Il mediatore creditizio, ai fini di consentire al finanziatore di includere nel TAEG il costo dei servizi accessori connessi con il contratto di credito di cui alla lettera c) del paragrafo 2-*bis* della sezione XI delle presenti Disposizioni, comunica al medesimo il compenso percepito dal cliente per l'intermediazione dell'eventuale polizza assicurativa connessa al finanziamento.».

Si delimiterebbe, così, in modo puntuale il perimetro della futura attività di controllo dell'OAM sul rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte dei mediatori creditizi, recependo, tra l'altro, anche nel settore della mediazione creditizia le indicazioni fornite dai citati orientamenti dell'autorità bancaria europea.

Infine, sempre nell'ottica di uniformare gli obblighi del mediatore creditizio disciplinati nella sezione VIII a quelli previsti in capo al medesimo nella sezione XI, valuti codesta Amministrazione di inserire, nella sezione XI, paragrafo 2-*bis*, lettera c), del Provvedimento, dopo le parole «la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito», le parole «, tra cui figura l'eventuale polizza assicurativa proposta al cliente in abbinamento al finanziamento erogato.».

Il Presidente OAM

Visto il Direttore Generale